



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i., art. 11

approvato con deliberazione della G.C. n. 8 del 20.01.2010

Art. 1

Oggetto del Regolamento e principi generali.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione dell'incentivo di cui all'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e s.m.i..

Art. 2

Entità del fondo.

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e s.m.i. una somma non superiore alla percentuale stabilita ai sensi di legge dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 8, comma 6, della L.R. 14/2002 e s.m.i., è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra Responsabile Unico del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della Direzione dei Lavori, del Collaudo nonché tra quanti, tecnici ed amministrativi facenti parte dell'Area Tecnica, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera.
2. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, viene ripartita esclusivamente tra i dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera in rapporto all'entità ed alla complessità della stessa e la ripartizione tiene conto delle singole e specifiche responsabilità professionali connesse e delle prestazioni effettivamente svolte.
3. Qualora le attività di Responsabile Unico del Procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché la direzione lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'art. 9 lettere a), b), e c) della L.R. 14/2002 e s.m.i., l'incentivo è ulteriormente incrementato del 1 per cento.
4. Ai sensi del comma 2 del citato art. 11, le quote parti delle somme corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.
5. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% (trenta per cento) sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alle disposizioni vigenti nel tempo ed è ripartito con le modalità ed i criteri previsti nel presente Regolamento tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.
6. Ai fini del presente Regolamento la redazione dell'atto di pianificazione territoriale comunque denominato è articolato nelle seguenti fasi a cui corrispondono le sub percentuali di incentivo (in quanto riferite al 30%):
 - a. Formulazione della proposta costituita da relazione illustrativa in cui si evidenziano le motivazioni e si delineano i contenuti: 20%;
 - b. Reperimento della documentazione necessaria per lo studio di analisi e progettuale secondo la richiesta dell'incaricato della firma dell'atto di pianificazione: 30%;
 - c. Redazione degli elaborati grafici di analisi: 15%;
 - d. Redazione degli elaborati letterari di analisi e di progetto: 10%;
 - e. Asseverazioni, lavoro concettuale e sottoscrizione dell'atto con assunzione della responsabilità professionale della redazione dell'atto di pianificazione: 25%.

7. Nel caso di affidamento di incarico esterno, con il disciplinare di incarico si fissano le prestazioni sopra elencate che verranno riservate ai Servizi Tecnici comunali e da esse risulteranno le quote di incentivo da erogare al personale dipendente al quale, anche ai fini del rapporto con il professionista, verranno affidate le prestazioni come sopra indicate.
8. Nel caso di prestazioni parziali sempre nell'ambito di quelle sopra elencate le percentuali verranno rapportate alle effettive prestazioni all'atto dell'affidamento dell'incarico; salvo speciali motivazioni, da enunciare all'atto dell'incarico stesso e da riprendere in sede di liquidazione, si procederà in linea di massima alla suddivisione delle percentuali proporzionalmente al numero degli elaborati.
9. L'erogazione del fondo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti ma al netto degli oneri riflessi che fanno carico all'Amministrazione comunale senza intaccare le quote di incentivo di cui sopra.

Art. 3

Responsabile Unico del Procedimento ed attività di supporto.

1. L'individuazione del Responsabile viene effettuata all'atto della programmazione degli interventi; il provvedimento annuale di assegnazione delle risorse (PRO) approvato dalla Giunta Comunale costituisce atto di nomina del Responsabile.
2. Nell'ambito di ripartizione dell'incentivo e con riguardo alla consistenza dell'organico comunale anche per quanto riguarda le possibilità di reperire altro personale per le attività di supporto nell'ambito dell'organico comunale, al Responsabile Unico del Procedimento viene riconosciuta una aliquota dell'incentivo globale di cui all'articolo precedente nella seguente misura:
 - a. 35% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 2;
 - b. Ulteriore 5% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 2 e quindi per un totale del 40% ove il Responsabile Unico del Procedimento abbia anche l'incarico di Responsabile dei Lavori ai fini della sicurezza nei cantieri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (per la sola fase esecutiva);
 - c. Nel caso di progettazione e/o direzione lavori affidate a professionisti esterni, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al Responsabile del Procedimento, le percentuali di cui ai punti precedenti vengono aumentate del 50% diventando rispettivamente il 53% quella del punto a) ed il 60% la complessiva di cui al punto b).
3. Ove il Responsabile del Procedimento si giovi di altro personale dell'organico comunale per le attività di supporto alle proprie funzioni, a tale personale andrà corrisposta una quota parte della quota di incentivo spettanti allo stesso Responsabile Unico del Procedimento come di seguito riportato:
 - a. Comunicazioni alla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con le modalità fissate dalla stessa Autorità e dal competente Osservatorio Regionale o altre attività di supporto strettamente tecnico; una quota pari al 15 % della parte riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento al netto della quota fissata per la Responsabilità dei Lavori (valido per la sola fase di esecuzione dei lavori);
 - b. Attività amministrative di supporto alle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento con responsabilità specifiche quali la predisposizione degli atti conseguenti alla verifica dei SAL (ad esempio atti di liquidazione, richieste di DURC, richieste di erogazione quote mutuo, ecc): una quota pari al 15% della

parte relativa al Responsabile del Procedimento al netto della quota fissata per la Responsabilità dei Lavori (valido per la sola fase di esecuzione dei lavori);

4. Le quote per le attività di supporto di cui al punto 3 sono dedotte dalla quota riconosciuta al Responsabile Unico del procedimento e, ove in conformità alle disposizioni delle citate leggi, tali attività venissero affidate all'esterno dell'Ente, le quote relative non saranno corrisposte al Responsabile Unico del Procedimento.
5. Le attività di supporto a cui si ritiene attribuibile l'assegnazione della quota del fondo di cui al punto precedente non potranno essere generiche ma dovranno corrispondere a prestazioni effettivamente rese e dovranno risultare da specifica attestazione delle prestazioni rese da parte del Responsabile del Procedimento.
6. Relativamente all'attività del RUP nelle varie fasi dell'opera pubblica, la quota dell'incentivo spettante al Responsabile del Procedimento è così ripartita:
 - a. Progettazione preliminare: 20%;
 - b. Progettazione definitiva-esecutiva: 35%;
 - c. Appalto ed affido delle opere: 10%;
 - d. Esecuzione delle opere: 35%.

Art. 4

Progettazione, direzione lavori, ed attività accessorie svolte da personale interno.

1. Ai sensi del citato art. 11, comma 1, ultimo periodo, per personale interno si intende quello appartenente ad uno degli Enti di cui all'art. 9, comma 1 lettere a), b) e c) della L.R. 14/2002 e s.m.i. che non necessariamente coincide tutto con quello dell'Ente di appartenenza.
2. Con provvedimento della Giunta Comunale, il personale tecnico abilitato all'esercizio della professione, nell'ambito delle proprie competenze professionali, potrà essere incaricato dell'attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo; l'incarico postula l'accettazione del personale tecnico incaricato.
3. All'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e prestazioni accessorie quali assistenza, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione o esecuzione viene svolta nell'orario di servizio e per la stessa è riconosciuta, complessivamente la quota del 60% dell'incentivo di cui all'art. 2.
4. Con riguardo alle fasi di progettazione e della programmazione previsti dalla legge, si prevedono le seguenti ripartizioni:
 - a. Studio di fattibilità: 4%, pari al 2,40 % dell'incentivo complessivo;
 - b. Progettazione preliminare: 10% pari al 6% dell'incentivo complessivo;
 - c. Progettazione definitiva: 30% pari al 18% dell'incentivo complessivo;
 - d. Progettazione esecutiva: 21% pari al 12,60% dell'incentivo complessivo;
 - e. Direzione lavori: 32% pari al 19,20% dell'incentivo complessivo;
 - f. Collaudo: 3% pari al 1,80% dell'incentivo complessivo;
5. Dalla attività di progettazione si intendono esclusi gli adempimenti relativi a sondaggi geognostici o geotecnici, studi ed indagini di natura specialistica, rilievi, calcoli strutturali ed impiantistici, piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, atti o attività del procedimento espropriativo, che qualora affidati all'esterno, non danno origine ad economie quindi alla riduzione dell'incentivo di cui all'art. 2.

Art. 5

Impegno di spesa

1. Per gli interventi che risultino già essere coperti finanziariamente, la spesa, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, fa capo alla voce "Incentivo art. 11 L.R. 14/2002" delle somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera; per gli interventi che non risultino ancora dotati di copertura finanziaria, la spesa graverà su apposito capitolo di bilancio, salvo la successiva imputazione nelle somme a disposizione dell'opera.

Art. 6

Liquidazione.

1. La liquidazione dell'importo percentuale fissato nella misura prevista dal presente Regolamento, relativa alla progettazione e commisurata al costo preventivo di un'opera o di un lavoro o del 30% della tariffa professionale relativa ad atto di pianificazione, verrà effettuata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo o dello strumento di pianificazione da parte dell'organo comunale competente.
2. Qualora il progetto sia stato redatto al solo livello definitivo al fine di ottenere finanziamenti, la liquidazione avverrà dopo l'approvazione del progetto definitivo nella misura del 50% dell'intero incentivo da ripartirsi tra il progettista e il RUP nella misura fissata dagli articoli precedenti; l'importo residuo verrà liquidato dopo l'approvazione del progetto esecutivo.
3. Qualora un progetto sia stato redatto al solo livello preliminare o di studio di fattibilità a fini programmatici e non avesse seguito la progettazione esecutiva o questa fosse assegnata a professionisti esterni per diversa decisione dell'organo comunale competente, si procederà alla liquidazione dell'incentivo al progettista. La liquidazione al RUP resta regolata dall'art. 3 con le maggiorazioni ivi previste.
4. Le liquidazioni relative alla direzione lavori avverranno sulla base degli stati di avanzamento nella misura del 50% dell'importo relativo a tale incarico al superamento del 50% dei lavori, il saldo sarà liquidato dopo il collaudo (o la regolare esecuzione) dell'opera.
5. La liquidazione degli incentivi di cui sopra verrà effettuata con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici se non direttamente interessato e, in tale caso, con determinazione del Segretario Comunale sulla base di un rendiconto indicante il personale che ha svolto le varie attività e le percentuali di partecipazione dello stesso, sottoscritta dallo stesso personale e dal Responsabile del Procedimento.

Art. 7

Assicurazioni

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 9. della L.R. n. 14/2002 e s.m.i. l'Ente procederà alla sottoscrizione, a proprio carico, di idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali vengono attribuiti incarichi di RUP, di sicurezza, di progettazione, di direzione e di collaudo dei lavori.
2. Le polizze dovranno contenere la possibilità, per i singoli incaricati, di estendere, a propria cura e spese, la validità di detta polizza alla responsabilità amministrativa ed a quella contabile per colpa grave.

Art. 8

Norme finali e transitorie

1. Per la liquidazione delle attività previste dalla norma e suscettibili di corresponsione di cui all'art. 11 della L.R. 14/2002 e s.m.i. effettivamente svolte nel periodo antecedente all'approvazione del presente Regolamento, su segnalazione dei Responsabili del Procedimento, il Responsabile del Servizio individuerà e proporrà al Segretario Comunale l'elenco delle attività e la misura degli incentivi in conformità ai criteri ed alle misure sopra fissate che verranno ammesse a liquidazione compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tecniche rilevabili.

Art. 9

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.